



TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE 2ª CIVILE

N. 15/2020 Reg. Fall.

Il giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di:



visto il ricorso con cui la sopraindicata persona fisica ha chiesto la liquidazione del suo patrimonio ex artt. 14 *ter* e segg. l. n. 3/12, come modificata dal d.l. n. 179/12, convertito dalla legge n. 221/12;

vista la documentazione allegata;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della procedura in quanto:

- questo giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 l. n. 3/12 e succ. mod., essendo il debitore residente in Vigano San Martino (BG), Comune compreso nel circondario del Tribunale;
- il debitore non è soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1 LF, poiché si tratta di soggetto che non svolge attività commerciale;
- il debitore non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di: inadempimenti, dichiarazioni confessorie, accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi, le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art. 15, comma 9 l. n. 3/12, circostanze che dimostrano come il debitore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
- nella domanda è contenuto l'inventario dei beni del debitore ed alla stessa è allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge;

- l'organismo di composizione della crisi ha dato notizia della domanda agli uffici fiscali ed all'agente della riscossione;
- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;
- è emerso che negli ultimi cinque anni il debitore non ha posto in essere atti dispositivi del patrimonio;
tenuto conto che, in accoglimento della relativa proposta formulata, appare opportuno escludere dalla procedura di liquidazione lo stipendio mensile percepito dalla ricorrente per l'attività di lavoro subordinato svolta, avuto riguardo al suo ammontare, contenuto nei limiti di quanto necessario per il sostentamento proprio e della famiglia.

P.Q.M.

letto l'art. 14 *quinquies* l. n. 3/12 e succ. mod.;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

STABILISCE

di escludere dalla procedura di liquidazione del patrimonio lo stipendio mensile percepito dalla ricorrente;
visto l'art. 15, comma 8, l. n. 3/12 e succ. mod.

NOMINA

liquidatore il dott. Andrea Gabrieli che, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

DISPONE

che sino al momento in cui il decreto di omologazione diventerà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
quanto ai beni che verranno liquidati nel presente procedimento

DISPONE

che il liquidatore:

- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 *sexies* L.n.3/2012,
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 *octies* L.n.3/2012;

- predisponga un programma di liquidazione ex art.14 *novies* L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario;

ORDINA

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Bergamo;

ORDINA

che, nel caso in cui nel patrimonio del debitore vi siano beni immobili o beni mobili registrati, il presente decreto venga trascritto, a cura del liquidatore.

Così deciso in Bergamo, il giorno 6 marzo 2020.

Il giudice
dott. Giovanni Panzeri